



COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA

13900 BIELLA

Via G. Marconi, 15 – tel. 015 22594

Segreteria telefonica e fax 015 22594

e-mail : biella@csi-net.it

Sito web: www.csibiella.it

REGOLAMENTO PROVINCIALE CALCIO E CALCIO A 5

STAGIONE 2013/2014 in vigore dal 31° ottobre 2013

PREMESSA:

Il regolamento è uno strumento atto a garantire nel migliore dei modi lo svolgimento dell'attività in sintonia con le scelte di fondo del C.S.I.

Prima di iscriversi a qualsiasi manifestazione è opportuno valutare attentamente il Regolamento al fine di non prendere parte ad un'attività di cui non si condivide l'impostazione. Una volta operata la scelta, ogni contestazione del regolamento è fuori luogo, in quanto l'adesione al C.S.I. è volontaria.

E' bene tenere presente che i nostri Regolamenti non sono uguali a quelli federali e che cambiano all'inizio di ogni stagione sportiva per essere più aderenti alla realtà in un'ottica di miglioramento. Il Regolamento quindi deve essere studiato in ogni articolo prima dell'inizio dell'attività. Si ricorda che le Società devono attenersi alle norme del presente Regolamento, ma anche a quelle generali dello **“Sport in regola” Regolamenti nazionali dell'attività sportiva valide per tutta l'attività del C. S. I..**

Partecipazione all'attività sportiva del C.S.I.

Art. 1 - ISCRIZIONE ALL'ATTIVITÀ

Potranno partecipare ai campionati e/o tornei di calcio e cac organizzati dal Comitato provinciale CSI di Biella le società sportive regolarmente affiliate al CSI Biella per la stagione sportiva 2013/2014.

Per iscriversi ad una qualunque attività una Società sportiva deve:

- essere affiliata al CSI
- versare il deposito cauzionale.
- versare la quota di partecipazione al Campionato
- compilare il modulo di partecipazione
- partecipare alle riunioni preliminari e ad eventuali riunioni convocate dalla Commissione Provinciale Calcio e Calcio a 5;

La cauzione deve essere versata un'unica volta e può essere utilizzata per più manifestazioni che comportino il versamento di un importo analogo o inferiore.

Art. 2 - TESSERAMENTO:

L'unico documento valido per il riconoscimento dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti è la tessera “Socio - Atleta” e di “Socio - non Atleta”, vidimate per la stagione sportiva 2013/14 e accompagnate da un valido documento di identità indipendentemente dal fatto che sulle tessere sia o meno apposta la fotografia. Nell'eventualità che giocatori, tecnici o dirigenti regolarmente tesserati non abbiano, per qualsiasi motivo, la tessera da esibire all'arbitro non potranno prendere parte alla gara. Non saranno ammessi alla disputa della gara i tesserati sprovvisti di documento d'identità oppure forniti di documenti non validi.

Qualora una squadra abbia dubbi sull'identità di giocatori della squadra avversaria potrà richiedere all'arbitro, tramite il proprio capitano o il dirigente accompagnatore, di verificare il documento di identità.

Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro le seguenti date:

- **28 febbraio 2014 per gli sport di squadra.**
- Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre **il 19 maggio 2014**, nella misura di seguito indicata:

□ Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti;

Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

Art. 3 TUTELA SANITARIA

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.1982 n° 63), gli atleti partecipanti devono essere in possesso dell'idoneità sanitaria prevista; a tal proposito la delibera applicativa di tale disposizione adottata dal Consiglio Nazionale del CSI nella seduta del 7/8 novembre 1998 prevede quanto segue:

- sport di squadra la fase provinciale dei campionati nazionali di calcio a 5 è considerata **ATTIVITA' AGONISTICA.**

Gli atleti devono fare la Visita Medico/Agonistica, le Società nella figura dei loro presidenti sono i responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria dei propri atleti.

Art. 4 DOPPIO TESSERAMENTO

E' considerato doppio tesseramento il possesso di due tessere di giocatore per Società Sportive diverse partecipanti ai campionati CSI per la medesima disciplina sportiva.

Non è considerato doppio tesseramento il possesso di tessera di giocatore del C.S.I. e di tessera di giocatore per altre Federazioni

Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7 sono considerate discipline sportive diverse.

Resta inteso, comunque, il divieto alla partecipazione di atleti che abbiano preso parte nell'a. s. 2012-2013 a gare federali di calcio a 5 dalla serie B in su.

Per prendere parte si intende che il giocatore sia stato inserito nella distinta di gioco di una gara ufficiale.

Gli atleti tesserati per la F.I.G.C. per il calcio a 11 ed il calcio a 7 possono giocare con il C.S.I. a calcio a 5 a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali di Promozione o categorie superiori.

I Provvedimenti disciplinari (su reclamo di parte):

TABELLA RIEPILOGATIVA

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC CALCIO A 5

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC.

- **non abbiano preso parte**, per il calcio a 5 maschile, nella stagione sportiva in corso, a "gare ufficiali" dalla Serie B in su (Serie B e A). E' altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l'attività maschile.

- Per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun divieto di partecipazione all'attività del CSI delle

atlete tesserate alla FIGC.

Per il calcio a 7 o a 11 - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l'effettiva annotazione da parte del direttore di gara).

Per il calcio a 5 (o a 7) - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni "volanti" o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell'avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).

2. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate:

- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente comma 1;

- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente comma 1.

4. Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo.

Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione.

5. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.

Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari relativi a gare già omologate, si applica l'art. 109 delle Norme dell'Attività Sportiva CSI (per "responsabilità oggettiva" alle Società sportive) nel caso in cui un giocatore FIGC, dopo aver disputato una o più gare col CSI, giochi nuovamente una gara ufficiale FIGC (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Si applica il medesimo articolo 109 – in questo caso il punto di penalizzazione viene irrogato a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare - anche nel caso in cui un tesserato CSI si tesserava anche con la FIGC, disputando una o più gare (non per la medesima Società CSI-FIGC).

Nel caso in cui una società sospetti o scopra irregolarità nella posizione di un giocatore, sarà compito della stessa società presentare allegato al reclamo documentazione che dimostri l'irregolarità del tesserato in quanto il Comitato non può intervenire d'ufficio.

6. Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

I tesserati FIGC (i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva della società, i tecnici) – **con esclusione dei calciatori** – possono prendere parte alle attività del CSI, fermo restando i limiti temporali di effettuazione del tesseramento al CSI (entro il 31.12 di ogni anno sportivo) e che non sia stata inflitta a loro carico una squalifica superiore a 1 mese

Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI.

Art. 5 – NORME RELATIVE AL LIMITE DI ETA’ v. disposizioni regolamentari per l’anno **2013/2014** L’età minima per la categoria open prevede la partecipazione degli atleti nati nel **1998** e precedenti.

Art. 6- SOCIETA’ CON PIU’ SQUADRE NELL’AMBITO DELLA STESSA ATTIVITA’

Con riferimento le Società sportive che prendono parte allo stesso campionato con due o più squadre, dovranno presentare al responsabile dell’attività del comitato , in duplice copia, la distinta delle varie squadre. Durante il campionato non è consentito lo scambio dei giocatori fra le squadre. I giocatori rimarranno vincolati alla squadra con cui disputeranno la prima gara. La Società può nell’arco della stagione tesserare nuovi atleti in qualunque Squadra, ma ha l’obbligo di presentare il nuovo elenco in sede al responsabile. Una copia della distinta verrà conservata in comitato, l’altra vidimata dal Comitato, verrà consegnata alla società che dovrà metterla a disposizione dell’arbitro e delle squadre avversarie ad ogni incontro del campionato di pertinenza provinciale .

Art . 7 PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale del Comitato di Biella viene pubblicato, con scadenza settimanale, ogni **Mercoledì ore 17,00, all’apertura della sede, fatto salvo la festività del giorno stesso, in quel caso uscirà il Martedì ore 17,00 circa e andrà in vigore sempre il giovedì ore 17,00**

Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all'albo del Comitato.

L'efficacia della pubblicazione del Comunicato Ufficiale affisso all'albo della sede del Comitato si intende dal primo giorno successivo, a partire da quella data e da quell'orario, scatta la presunzione di conoscenza del Comunicato stesso.

Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso è messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:

- **distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato.**
- **invio per posta (solo su richiesta scritta da parte del Presidente della Società);**
- **invio tramite posta elettronica;**
- **pubblicato sul sito internet.**

La pubblicazione o la trasmissione del Comunicato per via telematica deve intendersi “salvo errori ed omissioni”. Detta pubblicazione, pertanto, viene effettuata solo ai fini divulgativi e non influisce sulla presunzione di conoscenza che avviene mediante la pubblicazione all’albo del Comitato territoriale del Comunicato stesso.

Art. 8 - SPOSTAMENTI GARA

La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario anche se consensuale e regolata dalle specifiche norme emanate del Comitato per la propria attività locale.

Tutti gli spostamenti gare dovranno avvenire, salvo casi eccezionali, utilizzando l’apposito modulo, che verrà messo a disposizione in comitato, specificando il motivo per cui si richiede lo spostamento e la data in cui si vorrebbe recuperarla. Ogni richiesta verrà vagliata dal responsabile dell’attività, nel caso non fosse accolta la squadra verrà considerata rinunciataria. I recuperi dovranno essere disputati entro i 30 giorni successivi alla data prevista per quella gara nel calendario ufficiale, pena la dichiarazione di rinuncia alla gara .

Le quote da versare sono le seguenti:

€ 20,00.= la 1° richiesta di spostamento , € 25,00.= la 2° e € 30,00.= dalla 3°.

Per le richieste arrivate in sede a meno di 8 giorni dalla data, la quota sarà raddoppiata.

Per le richieste arrivate in sede a meno di 48 ore dalla data, la quota sarà triplicata.

Non verranno accolte, se non in caso di particolare gravità richieste relative a gare previste nelle 48 ore successive all’inoltro della domanda.

La richiesta di spostamento gara, anche entro le 48 ore precedenti la gara, per lutto non verranno tassate e verranno rimesse in calendario.

Le richieste dovranno pervenire esclusivamente presso la sede del CSI a mezzo apposito modulo debitamente firmato dai Responsabili (nominativi indicati ad inizio stagione) delle due società almeno 8 giorni prima della data della partita da disputare, o dell'eventuale anticipo, accompagnate dalle relative quote. In caso di mancato accoglimento della richiesta le Società verranno informate e le quote restituite.

Resta inteso che le richieste devono essere presentate previo accordo tra le società interessate.

Non verranno accettate le richieste se manca la quota o l'accordo e se non sono conformi alla modulistica ufficiale.

In caso di gravi mancanze da parte delle Società, il recupero verrà deciso di ufficio dalla Commissione senza ulteriori possibilità di spostamento.

La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva, qualora non venisse accettato lo spostamento gara la tassa viene resa.

Art. 9 - ARBITRI

La commissione provinciale per il calcio a 5 designa gli arbitri per tutte le partite. Gli arbitri sono responsabili di tutto ciò che succede durante la partita e dirigono la gara. Le sue decisioni non possono essere discusse o messe in dubbio. Nel caso ci fossero disaccordi riguardo alle decisioni arbitrali in ambito regolarità del campo ecc. si fa riferimento agli articoli del regolamento nazionale dell'attività sportiva **“sport in regola”**.

Art. 10 - ASSENZA ARBITRI

Nel caso di assenza di arbitro designato dal comitato, le stesse dovranno attenersi al regolamento,

Possono accordarsi per far arbitrare un'altra persona di loro fiducia (**regolarmente tesserata**) o reperire con tutti i mezzi a loro disposizione un arbitro CSI che possa garantire il regolare svolgimento della gara. Durante la ricerca i due capitani dovranno congiuntamente provvedere al controllo delle distinte e dei documenti ed effettuare il riconoscimento degli atleti. Sia in caso di accordo che in caso di mancato accordo dovrà essere redatto un chiaro ed esauriente verbale sottoscritto dai due capitani che dovrà essere allegato al referto di gara.

Mancando l'accordo, la partita dovrà essere recuperata.

Art. 11 - Spese arbitrali: -26,00 € a gara interna per il Calcio a 5.

Art. 12 PALLONI PER LA GARA

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista (punto di penalizzazione).

Art. 13 - DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

Il dirigente di società che accompagna la squadra deve presentarsi agli arbitri prima dell'inizio della gara; egli rappresenta la società sportiva a tutti gli effetti ed è responsabile della disciplina, del comportamento e dell'atteggiamento di tutti i tesserati della società presenti in campo. Nel caso non vi sia il dirigente accompagnatore il suo ruolo dovrà essere ricoperto dall'allenatore o, in sua mancanza, dal capitano.

ART . 14

PRESENTAZIONE IN CAMPO DELLE SQUADRE

distinta dei partecipanti alla gara

La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.

Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vice capitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, **numero di tessera CSI**, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Verifica degli elenchi e dei documenti

- 1 Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.
- 2 In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.
- 3 Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.
- 4 Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

Riconoscimento

- 1 Ogni squadra dovrà presentare all'arbitro almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara, un elenco in duplice copia dei giocatori ad essa partecipanti, accompagnato dalle relative tessere CSI. In caso di irregolarità nella compilazione o qualora l'inizio della gara dovesse essere ritardato a causa della tardiva consegna dell'elenco giocatori, la Società incorrerà in **un'ammenda di 11,00 € se ritarda di 05 minuti, 22,00 € se ritarda 10 minuti, se ritarda dai 10 ai 15 minuti € 33,00 dopo i 15 minuti gara persa.**
- 2 Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.

Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.

1 All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.

Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

4 Durante lo svolgimento di una gara potranno prendere posto in panchina solo i tesserati

riportati sulle distinte giocatori ovvero: l'allenatore (o suo sostituto se autorizzato dall'arbitro), i giocatori riconosciuti dall'arbitro (i giocatori ritardatari dovranno attendere nella zona libera e potranno accedere alla panchina solo dopo essere stati riconosciuti dall'ufficiale di gara durante una pausa di gioco), un dirigente accompagnatore e un medico-massaggiatore.

Art. 15 - TIME-OUT

Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di **1 minuto** ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

Art. 16 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1- Tempi di gioco, **Calcio a 5 due tempi da 25 minuti.**

2-TIME OUT, Le due squadre hanno la possibilità di richiedere **1 minuto** per il calcio a 5, per ogni tempo di gara, rispettandole seguenti norme:

a) gli allenatori delle squadre sono autorizzati a richiedere all'Arbitro un time-out;

b) il time-out può essere richiesto a gioco fermo

c) l'Arbitro autorizzerà il permesso di un time-out quando il pallone non è in gioco,

d) quando viene accordato un time-out i calciatori debbono rimanere all'interno del rettangolo di giuoco. Se devono ricevere istruzioni dal proprio allenatore, ciò può avvenire soltanto dal bordo campo, all'altezza della propria panchina. La persona che darà loro istruzioni non potrà entrare sul terreno di giuoco.

e) se una squadra non ha richiesto il time-out al quale aveva diritto nel primo tempo di gara, non lo potrà recuperare nel secondo.

f) Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

3- SOSTITUZIONI, numero illimitato per il calcio a 5

4- ORARI DI GIOCO, tutte le società sono responsabili del proprio campo di gioco e devono interessarsi di mantenere rispettato l'orario stabilito:

Il Calcio a 5 gioca dal lunedì al venerdì sera con inizio gare alle ore 20,00, inizio ultima gara ore 22,00 non oltre.

5- **PUNTEGGI, Vittoria punti 3, Pareggio punti 1, Perdita punti 0.**

Art. 17 – SUPERVISORE (COMMISSARIO)

Il Comitato di Biella si riserva la possibilità di inviare una persona di propria fiducia in qualità di supervisore, il quale esprimerà un giudizio scritto sullo svolgimento della gara, sul comportamento degli atleti e delle società e sull'operato dell'arbitro.

Art. 18 - TEMPI DI ATTESA

Le società ospitanti sono responsabili della regolarità, dell'apprestamento e della disponibilità del campo di gioco all'orario fissato (almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio gara).

Per tutte le gare il tempo di attesa massimo per il **CALCIO A 5 e di 15 minuti** calcolato sull'orario ufficiale di inizio. Le squadre ritardatarie, pertanto, saranno ammesse a disputare la gara se entro questo termine saranno in condizione di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara. Trascorso tale termine la Società in dolo verrà dichiarata rinunziataria. Per l'arrivo oltre il tempo di attesa vedere art. 40 RGS.

In caso di ritardo l'arbitro deve segnalarlo sul rapporto dell'andamento della gara, specificando il motivo del ritardo medesimo.

provvedimenti disciplinari

- ritardi entro i 05 minuti: ammenda di 11 €
- ritardi entro i 10 minuti: ammenda di 22 €
- ritardi entro i 15 minuti: ammenda di 33 €
- dopo i 15 minuti gara persa.

In caso di ritardo per motivi di forza maggiore presentate ed accertate dal CPP, la stessa delibererà la giustificata sanzione.

Art. 19 - ABBIGLIAMENTO DELLE SQUADRE

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.

Attenzione !

È possibile permettere ugualmente la disputa della gara a quegli atleti non in regola con l'abbigliamento dei giocatori, fatta eccezione per ciò che concerne l'utilizzo dei parastinchi, che è sempre obbligatorio.

Art. 20 - RINUNZIE

Per rinuncia deve intendersi la non effettuazione della gara da parte di una Società anche nel caso che venga preannunciato alla C.P.

provvedimenti disciplinari:

Rinuncia senza giustificato motivo

Perdita della gara con il peggior punteggio.

Penalizzazione di un punto in classifica e

Ammenda: la 1° rinuncia 26,00 € - la 2° 52,00 € - la 3° esclusione ed incameramento della cauzione

Rinuncia preannunciata per giustificato motivo.

Perdita della gara e nel computo delle rinunce effettuate va calcolata al 50 %.

Mancata presentazione in campo: vale come rinuncia senza giusto motivo:

- perdita partita con peggior punteggio.

- penalizzazione di 1 punto

- ammenda: 1° 52,00 € - 2° 104,00 € - 3° esclusione ed incameramento della cauzione

Art. 21 - PRESENTAZIONE INCOMPLETA IN CAMPO

Tenendo presente che le squadre sono tenute a presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dal regolamento, in modo da dare inizio all'incontro nell'orario stabilito dal calendario, nel caso una squadra non si presentasse in campo con il numero minimo dei giocatori (3 per il calcio a 5), nei suoi confronti sarà disposta la perdita della gara nelle forme previste dal regolamento **“Sport in regola”** e una sanzione di euro 20 per la prima volta, con aumento di euro 10 per le successive. Se la presentazione incompleta è dovuta a cause non dipendenti dalla volontà della Società (**ma devono essere dimostrabili!**), alla stessa verrà comminata solo la sconfitta a tavolino.

Ricordiamo inoltre che “Il venir meno, durante la gara, del numero minimo di atleti per proseguire il gioco comporta soltanto la perdita della stessa col risultato previsto dai regolamenti o, se più sfavorevole per la squadra in difetto, con quello conseguito sul campo al momento della sospensione.”

Art. 22 - LA BESTEMMIA IN CAMPO

La bestemmia in campo viene punita con una Sospensione temporanea di 4 minuti e vale per 2 ammonizioni (cartellino azzurro). In caso di ulteriore bestemmia scatta l'espulsione con cartellino rosso diretto. Il Comitato Provinciale la applica da subito così:

La bestemmia viene punita nel calcio a 5 con il cartellino azzurro e si ricorda che l'espulsione temporanea nel calcio a 5 ha la durata di 4 minuti.

Art. 23 - ATLETI E DIRIGENTI ESPULSI

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante.

Facciamo anche presente che nel calcio a 11 alla 4° ammonizione scatta la squalifica per somma di ammonizioni di 1 giornata, nel calcio a 5 scatta alla 3°.

A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni. La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

La punizione si intende scontata solo se le gare stesse sono omologate (in caso di mancata omologazione della gara, la punizione va scontata nella data di ripetizione della gara stessa). In caso di rinuncia alla disputa della gara o in mancata presentazione da parte di una squadra, la punizione s'intende scontata per i giocatori di entrambe le società.

“Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Nel caso un dirigente squalificato prenda parte ad una o più gare, la squalifica sarà considerata non scontata e rimessa nelle successive gare; alla società verrà comminata un'ammenda di € 25,00 .

Art. 24– OBBLIGHI SOCIETÀ

Diritti e doveri delle Società sportive

Tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva previsti dal presente Regolamento.

Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti che loro venissero richiesti.” RGS

Obblighi e doveri della Società ospitante prima della gara

In occasione della disputa d'una gara la Società ospitante deve:

- verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
- verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;

- verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
- prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
- accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
- accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

Obblighi e doveri della Società ospitante durante la gara

Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri.

In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.

Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.

Obblighi e doveri della Società ospitante dopo la gara

Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.

In particolare la Società ospitante deve accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Responsabilità dell'ordine pubblico

Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alla Società ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni di cui ai precedenti articoli riguardanti le Società ospitanti.

Tuttavia la squadra ospitata potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante responsabile dell'ordine pubblico.

Spetta comunque, in ogni caso, alla Società prima nominata in calendario, la cura e la responsabilità dell'ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti autorizzati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l'intera durata della gara.

Detto questo, verranno comminate le seguenti ammende alle Società responsabili di:

- Intemperanza dirigenti in panchina in base alla gravità a partire da 15,00 €
- Estranei all'interno del recinto e spogliatoio a partire da € 10,00
- Intemperanze tifoseria identificata a partire da € 15,00
- Risse o tafferugli di e tra giocatori/dirigenti non identificati a partire da 60,00 €

Art. 25 - RESPONSABILITA'

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, infortuni o danni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti, terzi, cose di terzi, salvo quanto garantito nella parte assicurativa della tessera.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono il Regolamento generale delle attività sportive del CSI **Sport in regola**
Regolamenti nazionali dell'attività sportiva,
ed in secondo luogo il Regolamento tecnico FIGC.